COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

LXXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 APRILE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 555

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, nn. 750 e 751 (3808) 555

PRESIDENTE 555, 556

BRESSANI, *Relatore* 555

NANNUZZI 556

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio* 556

Disegno e proposta di legge (*Rinvio del seguito della discussione*):

Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (2297);

FABBRI RICCARDO e PRINCIPE: Modificazioni e integrazioni della legge 1° dicembre 1956, n. 1399, concernente il riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (1270) 557

PRESIDENTE 557

Votazione segreta:

PRESIDENTE 557

La seduta comincia alle 9,35.

NANNUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Carcaterra.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, nn. 750 e 751 (3808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, nn. 750 e 751 » (3808).

Il Relatore, onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BRESSANI, *Relatore*. Ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero del turismo e dello spettacolo, per le esigenze rispettivamente delle attività specializzate presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, e delle attività relative al turismo e dallo spettacolo, possono avvalersi dell'opera di persone estranee all'amministrazione dello Stato, particolarmente esperte in certe materie.

Questo personale si distingue, sempre in base alla succitata legge n. 520, in personale a contratto e in personale a prestazione saltuaria (a suo tempo ci siamo occupati di quest'ultima categoria).

Il personale a contratto è vincolato all'amministrazione da rapporto di tipo privatistico: si tratta di un contratto a termine rinnovabile e disciplinato appunto dalla legge in questione. Questa disciplina prevede una classificazione in tre gruppi di detto personale, a seconda delle loro mansioni: redattori, censori, traduttori (I gruppo), stenografi, esperti tecnici vari (II gruppo) e operatori tecnici (III gruppo).

Tale disciplina prevede, inoltre, che la retribuzione sia fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro del Tesoro, per quanto riguarda il personale della Presidenza del Consiglio, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del Tesoro per quanto riguarda il personale del turismo. La retribuzione, quindi, era stabilita con un atto amministrativo. Senonché, quando è intervenuta la legge n. 1268 del 1964 sul conglobamento, si è operato con legge delegata il conglobamento dell'assegno temporaneo anche per il personale a contratto della Presidenza del Consiglio e del Ministero del turismo, stabilendo, quindi, una determinazione per legge delle relative retribuzioni. La determinazione è stata fatta in base ai decreti legislativi n. 750 e 751 del 5 giugno 1965; la misura delle retribuzioni relative ai tre gruppi su ricordati, è stata stabilita rispettivamente in lire 100.300, 85.300, e 68.100 mensili. Si è deciso, ora, per ragioni perequative, di aumentare questi livelli retributivi.

Per operare questo aumento bisogna ricorrere allo strumento legislativo e, perciò, il provvedimento di legge che, oggi, si deve esaminare, si propone di elevare in misura modesta questi livelli di retribuzione perchè, come ho già ricordato, per il primo gruppo si va da 100 mila a 105 mila; per il secondo gruppo da 85 mila a 95 mila; per il terzo gruppo da 68 mila a 78 mila. Il relatore, naturalmente, è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Mi associo alle considerazioni fatte dal relatore e raccomando la approvazione di questo disegno di legge che è tanto atteso dal personale interessato.

NANNUZZI. Debbo ricordare ai componenti la commissione e all'onorevole sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio che, precedentemente, in occasione della discussione e approvazione di un'altra legge, il Governo aveva dichiarato che era in corso di discussione, presso una commissione, un provvedimento di legge per la sistemazione definitiva della questione del personale, da risolversi entro un mese al massimo.

Da quel momento, sono trascorsi un paio di anni e dei lavori di quella commissione non si è saputo nulla. Io ho presentato anche una interrogazione al Presidente del Consiglio sulla materia in questione, e, ora, colgo la occasione per poter conoscere lo stato dei lavori di quella commissione, le sue eventuali conclusioni e l'orientamento del Governo; altrimenti, andando avanti con leggi provvisorie, la questione definitiva non sarà mai affrontata.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio*. Riconosco la ragionevolezza delle argomentazioni apportate dall'onorevole Nannuzzi; ci siamo impegnati in una riunione di questo tipo alcuni mesi orsono, in Senato, per porre allo studio la modifica di questa legge n. 520, la quale non corrisponde in maniera assoluta alle esigenze di questo personale. Allora, fu nominata una commissione per l'esame della legge. La commissione ha terminato i suoi lavori e spero di dare al più presto una risposta definitiva per la soluzione di questo problema.

NANNUZZI. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attività specializzata dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 750, sono determinate nelle misure seguenti a decorrere dal 1° gennaio 1966:

Gruppo 1° . . . . . L. 105.000
Gruppo 2° . . . . . » 95.000
Gruppo 3° . . . . . » 78.000

(*È approvato*).

ART. 2.

Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attività specializzata del Ministero del turismo e dello spettacolo, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 751, sono rideterminate nelle misure seguenti a decorrere dal 1° gennaio 1966:

Gruppo 1°	L. 105.000
Gruppo 2°	» 95.000
Gruppo 3°	» 78.000

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, per il periodo 1° gennaio 1966-31 dicembre 1967, in lire 76.100.000 - di cui lire 62.200.000 relativo al personale dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e lire 13.900.000 relativo al personale del Ministero del turismo e dello spettacolo - si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3525 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (2297) e della proposta di legge: Fabbri Riccardo e Principe: Modificazioni e integrazioni della legge 1° dicembre 1956, n. 1399, concernente il riordinamento delle carriere dell'Istituto centrale di statistica (1270).

PRESIDENTE. — L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 1° Dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto Centrale di statistica » (2297); e della proposta di legge presentata dai deputati Fabbri Riccardo e Principe: « Modificazioni e integrazioni della legge 1° Dicembre 1956, n. 1399, sul riordinamento delle carriere dell'Istituto Centrale di statistica » (1270).

Il Relatore, onorevole Colleselli, mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna ed ha chiesto un rinvio dell'esame dei due provvedimenti alla prossima settimana. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno e della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrugreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, nn. 750 e 751 » (3808).

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli . . .	28
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman, Armato, Ballardini, Baroni, Berloffa, Bernetic Maria, Bressani, Cavallari, Darida, Dell'Andro, Di Primio, D'Onofrio, Franchi, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lizzero, Mattarella, Milia, Nannuzzi, Nucci, Pigni, Pitzalis, Ruffini, Scotoni, Tozzi Condivi, Zucalli.

E' in congedo:

Carcaterra.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO